

Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G06339 del 27/05/2024

Proposta n. 19015 del 21/05/2024

Oggetto:

Ordinanza MASAF n. 7 relativa alle Misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Plasmopara viticola, detta anche Peronospora della vite, nel territorio della Repubblica italiana. Individuazione delle aree per l'applicazione delle misure fitosanitarie di emergenza e misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione e il controllo della Peronospora della vite nella Regione Lazio.

Oggetto: Ordinanza MASAF n. 7 relativa alle Misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della *Plasmopara viticola*, detta anche Peronospora della vite, nel territorio della Repubblica italiana. Individuazione delle aree per l'applicazione delle misure fitosanitarie di emergenza e misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione e il controllo della Peronospora della vite nella Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

VISTO l'atto di organizzazione n. G01459 del 13 febbraio 2024 con il quale è stato definito l'attuale assetto organizzativo della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2023, n. 853 riguardante il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale 'Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste al dott. Roberto Aleandri;

VISTO l'atto di organizzazione n. G01641 del 18 febbraio 2022 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale alla Dott.ssa Alessandra Bianchi la cui novazione del relativo contratto è stata sottoscritta in data 3 febbraio 2024;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, n. 652/2014 e 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1165 del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

VISTA la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che prevede all'azione A7 la difesa Fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 maggio 2014, n. 4890, recante “Attuazione dell'art. 2 comma 6 della legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, che disciplina il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare l'articolo 3, comma 1, che definisce le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante e prevede all'articolo 7, comma 5, che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e in particolare l'articolo 11 recante “Misure urgenti per le produzioni viticole”, ai sensi del quale sono state previste risorse pari ad € 7.000.000,00 a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*) e che non beneficiavano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 gennaio 2024, n. 36012, recante “Interventi compensativi dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da infezione da *Plasmopara viticola*, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022”;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, 36060, con il quale è stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara Viticola*) ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Lazio;

VISTA l'ordinanza MASAF n. 7 in atti al protocollo n. 221952 del 7/05/2024 concernente “Misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della *Plasmopara viticola*, detta anche Peronospora della vite, nel territorio della Repubblica italiana”;

VISTA la determinazione n. G03104 del 20/03/2024 e ss.mm.ii. concernente: “Approvazione del documento "Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti - aggiornamento 2024”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

CONSIDERATO che l’ordinanza MASAF n. 7 stabilisce, tra l’altro, che i competenti servizi fitosanitari:

- definiscano le aree in cui si applicano le misure fitosanitarie d’emergenza sulla base delle informazioni disponibili e, in particolare, delle comunicazioni ricevute, nonché dei provvedimenti emanati, relative ai danni provocati dall’organismo specificato;
- prescrivano, alle aziende ricadenti nelle aree individuate, l’osservanza almeno delle misure di intervento specifiche contenute nel disciplinare di difesa integrata adottato dalla regione o in specifiche Linee guida adottate in applicazione del decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell’8 maggio 2014, n. 4890;

RITENUTO, pertanto:

- di dover stabilire che le aree del territorio regionale in cui si applicano le misure fitosanitarie d’emergenza relative ai danni provocati dall’organismo nocivo *Plasmopara viticola*, corrispondono all’intero territorio delle province di Viterbo, Roma, Rieti, Frosinone e Latina;
- di dover prescrivere, alle aziende ricadenti nelle aree individuate al precedente punto, l’osservanza almeno delle misure di intervento specifiche contenute nel disciplinare di difesa integrata adottato dalla determinazione n. G03104 del 20/03/2024 e ss.mm.ii o, nel caso di coltivazione in regime di agricoltura biologica, le aziende sono tenute al rispetto delle norme di riferimento per la difesa fitosanitaria di cui al regolamento n.2021/1165 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per quanto in premessa,

- di stabilire che le aree del territorio regionale in cui si applicano le misure fitosanitarie d’emergenza relative ai danni provocati dall’organismo nocivo *Plasmopara viticola*, corrispondono all’intero territorio delle province di Viterbo, Roma, Rieti, Frosinone e Latina;
- di prescrivere, alle aziende ricadenti nelle aree individuate al precedente punto, l’osservanza almeno delle misure di intervento specifiche contenute nel disciplinare di difesa integrata adottato dalla determinazione n. G03104 del 20/03/2024 e ss.mm.ii o, nel caso di coltivazione in regime di agricoltura biologica, del rispetto delle norme di riferimento per la difesa fitosanitaria di cui al regolamento n.2021/1165 e ss.mm.ii.

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet regionale.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Roberto Aleandri